



COMUNE DI CHIETI
CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITA' TELEMATICA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data **14 giugno 2021**

N. **109**

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento di accesso alle zone a traffico limitato del Comune di Chieti.

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di giugno in Chieti, alle ore 15:00, convocato dal Presidente in attuazione del D.Lgs. 267/2000, del DPCM 24.10.2020 e della disposizione prot. n. 70713 del 28.10.2020, mediante avvisi trasmessi via e-mail a ciascun consigliere, e previa partecipazione al Prefetto di Chieti e pubblicazione, come per legge, dell'O.d.G. all'Albo Pretorio *online* di questo Comune, si è riunito in modalità telematica mediante la piattaforma ZOOM il

CONSIGLIO COMUNALE

In seduta straordinaria di 1^a convocazione.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti, come riscontrato tramite collegamento alla piattaforma telematica Zoom e verificato mediante appello nominale eseguito dal Segretario Generale, in 33.

	P.	A.
1) Aceto Liberato	X	
2) Amicone Luca	X	
3) Castelli Nunzia	X	
4) Chiavaroli Alberto	X	
5) Colantonio Mario	X	
6) Costa Stefano	X	
7) De Gregorio Porta Giulia	X	
8) De Lio Mario	X	
9) De Luca Valentina	X	
10) Di Biase Carla	X	
11) Di Giovanni Marco Filippo	X	
12) Di Iorio Bruno	X	
13) Di Pasquale Silvia	X	
14) Di Primio Silvio	X	
15) Di Roberto Barbara	X	
16) Di Stefano Fabrizio	X	

	P.	A.
17) Febo Luigi	X	
18) Giampietro Giuseppe	X	
19) Giannini Alberta	X	
20) Giannini Valerio	X	
21) Ginefra Vincenzo	X	
22) Iacobitti Pietro	X	
23) Ianiro Gabriella	X	
24) Iezzi Enrico	X	
25) Letta Emma	X	
26) Miscia Roberto	X	
27) Paci Paride	X	
28) Pompilio Serena	X	
29) Raimondi Edoardo	X	
30) Riccardo Giampiero	X	
31) Rondinini Andrea	X	
32) Zappone Damiano	X	
33) Ferrara Pietro Diego – SINDACO	X	

Presiede il Vice-Presidente vicario Rag. Silvia DI PASQUALE.

Partecipa il Segretario Generale avv. Celestina LABBADIA.

Partecipano, per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.G., senza diritto di voto gli Assessori:

			Presente	Assente
DE CESARE	Paolo	Vice Sindaco		X
CASCINI	Giancarlo	Assessore		X
DELLA PENNA	Tiziana	Assessore	X	
GIAMMARINO	Anna Teresa	Assessore		X
MARETTI	Mara	Assessore		X
PANTALONE	Manuel Carlo	Assessore	X	
RAIMONDI	Enrico	Assessore		X
RISPOLI	Stefano	Assessore	X	
ZAPPALORTO	Chiara	Assessore		X

Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento di accesso alle zone a traffico limitato del Comune di Chieti.

Il Vice-Presidente Rag. Silvia Di Pasquale pone in discussione la proposta di delibera in oggetto:

Possiamo passare al secondo punto.

Nicola mi devo riprenotare, vero? Ok benissimo.

Passiamo al punto n. 2 all'ordine del giorno **“Approvazione modifiche al Regolamento di accesso alle zone a traffico limitato del Comune di Chieti”**.

Relaziona l'Assessore Rispoli, grazie.

Segretario Generale:

Ho acquisito, credo Nicola depositato un emendamento di illustrazione dell'Assessore. Lo possiamo vedere nella piattaforma.

Assessore Rispoli:

Grazie Presidente le modifiche all'interno del regolamento, sono quattro e sono quattro modifiche che di fatto vanno a sanare alcune lacune all'interno del vecchio regolamento che sono state condivise all'interno dell'osservatorio della ZTL. Le modifiche che riguardano sia gli orari degli accessi nei varchi delle ZTL, sia modifiche procedurali, che vanno a semplificare la comunicazione per i permessi all'interno dei varchi e sia una differenziazione fra i possessori delle cartoline.

Per quanto riguarda le fasce orarie viene fatto un periodo di prova che viene suddiviso in periodo estivo e in periodo invernale. Questa scelta è dettata ed è stata anche esaminata insieme con l'assessore Pantalone per rilanciare e dare supporto a tutte le attività commerciali che riguardano i varchi della ZTL A e ZTL B2. Abbiamo deciso di fare il periodo dal primo giugno al 15 ottobre e modificare gli accessi per gli autorizzati dalle 12 alle 16 e dalle 17 alle 09:00 di mattina, quindi l'accesso libero in queste due ZTL è dalle 9 alle 12 dalle 16 alle 17. Questo perché all'interno di queste vie soprattutto per quanto riguarda via Toppi, Porta Pescara, via degli Agostiniani, ci sono molte richieste di attività commerciali che in questo periodo di post pandemia hanno fatto richiesta per quanto riguarda l'occupazione suolo pubblico, però di fatto non sono stati autorizzati, in quanto c'era l'accesso fino alle 20 delle auto. Quindi per dare una maggior vivibilità a queste attività commerciali si è proceduto a questa differenziazione. Differente è per quanto

Segue n. 109

riguarda la ZTL D, cioè la ZTL di via Ravizza dove andiamo a posticipare l'accesso nel periodo invernale, in modo da rendere gli orari di accesso più funzionali alle esigenze dei ragazzi che vanno a scuola al Gonzaga. Altri elementi di modifica sono stati riportati e riguardano come ho detto la comunicazione per l'autorizzazione per i taxi che di fatto anche le associazioni di categoria possono mandare preventivamente, senza avere la necessità di permesso, al Settore una comunicazione più veloce che permette di passare nei varchi attivi. L'altra modifica riguarda l'art 15 c.2 ed è il passaggio della durata del permesso per le auto ibride che dal periodo annuale passa al periodo di 5 anni. Altro fatto di differenziazione. Come ho detto prima del cartoncino ZTL, per avere maggior riconoscimento per la magistratura, nel senso che verrà rilasciato apposito e differente talloncino ZTL color verde così è più identificativo e più riconoscibile. Per quanto riguarda queste modifiche vanno a sanare alcune esigenze che erano dettate soprattutto dagli esercenti le attività commerciali. Ma di fatto si va a rendere più fruibile l'esistenza di questi varchi soprattutto per quanto riguarda il centro storico si va a abbassare il passaggio e il centro storico regolamentarlo e quindi avere tutta una zona centro storico, quindi questo sono le modifiche. Credo che l'emendamento che sia arrivato in presidenza riguardo all'immediata eseguibilità in quanto per il settore è urgente avere queste modifiche.

Ho fatto pure questo nuovo emendamento.

Vice-Presidente Di Pasquale:

Grazie, grazie presidente, grazie Assessore Rispoli, possiamo dare l'inizio alla discussione e vedo prenotata Barbara Di Roberto.

Il tempo che diventa verde, prego consigliera era per l'emendamento, immagino.

Di Roberto:

Sì, grazie presidente, credo sia arrivato ai colleghi, io ho presentato un emendamento a questa proposta per chiedere l'immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del decreto legislativo 267 del 2000 al fine di recepire tempestivamente le istanze di integrazione e modifica del regolamento di cui in oggetto. La ringrazio.

Vice-Presidente Di Pasquale:

Grazie grazie a lei consigliera di Roberto, vedo prenotata la consigliera Serena Pompilio. Il tempo che diventa verde e può prendere parola prego, grazie.

POMPILIO:

Allora io mi complimento per l'ottimo lavoro portato avanti dall'assessore Rispoli apprezzo molto questa attività che è stata di studio di indagine in commissione, abbiamo sentito anche la comandante dei vigili che ha dato un'ottima risposta così come tutti gli uffici in interessati. Come sempre quando c'è un buon lavoro alla base. Io l'apprezzo sono contenta di queste attività di ascolto di quelle che sono le attività commerciali della città che sono state maggiormente colpite dal Covid, quindi spero che questo ordine del giorno, insomma abbia un ottimo riscontro e sono sicura che qualora non fosse così, sicuramente l'assessore si attiverà per modificare il provvedimento e di un consiglio comunale laddove non fosse diciamo affine a quelle che sono appunto le peculiari finalità del provvedimento adottando. Quindi anche tipo anche la dichiarazione di voto specificando che azione politica darà il proprio esprimerà il proprio voto positivo. Grazie, ho terminato. Naturalmente concordo anche sull'emendamento che è solo di natura tecnica.

Vice-Presidente Rag. Di Pasquale:

Grazie consigliera Pompilio.

Non vedo altri prenotati, magari sollecito il consigliere del Lio, se vuoi farlo in questo preciso momento onde evitare poi il problema della sovrapposizione con la dichiarazione di voto.

Vice-Presidente Rag. Di Pasquale:

Allora se per lei va bene, Segretario darei la possibilità di prenotazione per la dichiarazione di voto.

Segretario Generale:

No, dovremmo prima votare l'emendamento.

Vice-Presidente Rag. Di Pasquale:

Ah ok.

Mi fai la dichiarazione sulla delibera emendata ha spiegato che non c'è nessun altro che vuole intervenire nella fase di discussione. Facciamo allora la votazione per l'emendamento.

Segretario Generale:

Allora sulla proposta di delibera è stata depositata agli atti del Consiglio della presidenza consiglio comunale un emendamento che è stato illustrato dal capogruppo proponente attiene soltanto all'inserimento a margine della stessa della dichiarazione di immediata eseguibilità al fine di intervenire immediatamente con le modifiche e le integrazioni al regolamento ZTL. In sostituzione del dirigente responsabile proponente si esprime parere favorevole.

Vice-Presidente Rag. Di Pasquale:

Ok, allora se c'è qualcuno che intervenire. Dobbiamo votare l'emendamento giusto mi pare che mi dici tu quando è possibile.

Allora chiudiamo e passiamo alla votazione dell' emendamento.

A questo punto il Vice-Presidente avvia la votazione sull'emendamento di seguito riportato:

“6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di recepire tempestivamente le istanze di integrazione e di modifica del Regolamento, come sopra evidenziate.”

Vice-Presidente Rag. Di Pasquale:

Consigliere Iezzi ha problemi.

Il Vice-Presidente Rag. Di Pasquale all’esito della votazione dichiara approvato l’emendamento sopra riportato avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

Presenti: 33 (escono Di Stefano, Febo).

Votanti: 28

Favorevoli: 28 (Amicone, Castelli, Chiavaroli, Costa, De Gregorio Porta, De Lio, De Luca, Di Biase, Di Giovanni, Di Iorio, Di Pasquale, Di Primio, Di Roberto, Giampietro, Giannini A., Giannini V., Ginefra, Iacobitti, Ianiro, Iezzi, Miscia, Paci, Pompilio, Raimondi, Riccardo, Rondinini, Zappone, Sindaco);

Astenuti: 3 (Aceto, Colantonio, Letta).

Vice-Presidente Rag. Di Pasquale:

Ecco qua che abbiamo 28 favorevoli o contrari e 3 astenuti bene possiamo quindi eventualmente chi vuole prenotarsi per la dichiarazione di voto.

Vedo prenotato il consigliere del Lio un attimo che diventa verde consigliere può parlare.

DE LIO:

Grazie Presidente, credo che ci sia un duplicato di quello che lei ha fatto precedentemente si sente in sottofondo, confermo.

Il mio intervento per dichiarazione di voto è un voto favorevole alla delibera in quanto ritengo che il lavoro che si è fatto con l'osservatorio della ZTL e diciamo delle riunioni importanti che hanno portato a verificare tutta una serie di disagi. Che sono stati partecipi parti importanti della città.

Quindi ritengo di votare questo partito di delibera e di chiedere al all'assessore di continuare su questa linea con la partecipazione dell'osservatorio. C'è un un ritorno. Il mio voto sarà favorevole.

Vice-Presidente Rag. Di Pasquale:

Comunque consigliereei un ritorno, non so perché Nicola tu ti fai dare qualche motivazione qualcuno che ha contestualmente aperto la schermata e sta seguendo la diretta a allora, chiediamo ai consiglieri, per favore, chi dovesse avere una schermata aperta di un'altra parte di chiuderla, altrimenti abbiamo questo ritorno.

Vedo prenotato il consigliere Costa il tempo che diventa verde consigliere prego.

COSTA:

Sì, grazie presidente, sono a dichiarare il voto intervento fuori microfono ... organo di controllo che era la Consulta per l'osservatorio, per cui se l'osservatorio ha ritenuto di apportare queste modifiche il nostro voto il voto favorevole, ma anche tutto il gruppo della minoranza, grazie.

Vice-Presidente Rag. Di Pasquale:

Grazie consigliere Costa si è prenotata la consigliera Giannini il tempo che diventi verde.

Giannini A.:

Grazie Presidente.

Buonasera a tutti anch'io.

Ovviamente il nostro voto sarà favorevole.

Perché riteniamo che un regolamento che riguardi le zone a traffico definite che hanno la necessità di avere un traffico limitato sono uno strumento flessibile perché deve essere ovviamente accompagnato come dicevano anche coloro che mi hanno preceduti.

Quindi anche con la necessità di avere delle fasi sperimentali e va quindi modificato secondo quelle che sono le esigenze dei cittadini, quindi ben venga questa modifica che nello stesso tempo riesce a ottenere il beneficio anche ecologico di un traffico limitato in quelle zone che poi sono soprattutto quelle Centro storico e la possibilità in questo periodo di avere tutti gli esercizi commerciali e anche di intrattenimento della città di questi posti che potranno utilizzare lo spazio oggi invece come dire occupato dal traffico veicolare.

E quindi ben vengano queste modifiche e mi fa piacere che ci siano poi vedo che c'è un apprezzamento da parte di tutti i gruppi consiliari, va bene? Ho finito presidente, grazie.

Vice-Presidente Rag. Di Pasquale:

Grazie a lei consigliera Giannini. E' prenotato il consigliere Di Giovanni le dico io quando può parlare prego consigliere.

Di Giovanni:

Intervengo per esprimere il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico in linea con le argomentazioni ascoltate fino adesso e ravvisandone appunto l'utilità e la concretezza

Segue n. 109

specialmente in una fase così delicata grazie, grazie a lei Di Giovanni, non vedo nessun altro prenotato.

Il Vice-Presidente Rag. Di Pasquale pone a votazione la delibera così come emendata ed all'esito del voto la dichiara approvata avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

Presenti: 33 (escono Di Stefano, Febo).

Votanti: 28

Favorevoli: 28 (Amicone, Castelli, Chiavaroli, Costa, De Gregorio Porta, De Lio, De Luca, Di Biase, Di Giovanni, Di Iorio, Di Pasquale, Di Primio, Di Roberto, Giampietro, Giannini A., Giannini V., Ginefra, Iacobitti, Ianiro, Iezzi, Miscia, Paci, Pompilio, Raimondi, Riccardo, Rondinini, Zappone, Sindaco);

Astenuti: 3 (Aceto, Colantonio, Letta).

Dunque l'esito sono è 28 favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti benissimo.

Siamo alla votazione.

Per l'immediata eseguibilità se poi predisporre.

Successivamente il Vice-Presidente Rag. Silvia Di Pasquale pone a votazione per appello nominale, la proposta di immediata eseguibilità della delibera ed all'esito della votazione la dichiara approvata avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

Presenti: 33 (escono Di Stefano, Febo, Iezzi, Rondinini, Zappone).

Votanti: 25

Favorevoli: 25 (Amicone, Castelli, Chiavaroli, Costa, De Gregorio Porta, De Lio, De Luca, Di Biase, Di Giovanni, Di Iorio, Di Pasquale, Di Primio, Di Roberto, Giampietro, Giannini A., Giannini V., Ginefra, Iacobitti, Ianiro, Miscia, Paci, Pompilio, Raimondi, Riccardo, Sindaco);

Astenuti: 3 (Aceto, Colantonio, Letta).

Vice-Presidente Rag. Di Pasquale:

Nicola, perdonami ma tu li riesci a capire chi ha la doppia schermata aperta che sa che crea questo ritorno. Grazie niente. Siamo arrivati adesso, Nicola 2 minuti possiamo chiudere la

votazione? Ci sono 25 favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti venuta passiamo a questo punto, ti prego possiamo benissimo.

La delibera approvata è la seguente:

PREMESSO :

- che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27 ottobre 2015 e s.m.i, è stato approvato il " Regolamento di accesso alle ZTL del Comune di Chieti ";
- che esso, dettando una disciplina uniforme per tutte le ZTL, ha sostituito tutti i provvedimenti previgenti in materia (ordinanza sindacale n. 27/P.M. del 9.03.1999 e deliberazioni di Consiglio Comunale n. 109 del 22 novembre 2010 e n. 279 del 31 ottobre 2011) che devono, pertanto, intendersi abrogati;

RILEVATO, tuttavia, che è stata da più parti evidenziata l'esigenza di apportare allo stesso ulteriori adattamenti alle sempre mutevoli esigenze della collettività locale;

DATO ATTO :

- che, a fronte di situazioni non previste dal Regolamento, l'art. 8 dello stesso prevede la costituzione di un Osservatorio, con il compito di esaminare eventuali istanze o ricorsi e di formulare suggerimenti e/o proposte di modifica;
- che questo è composto, tra gli altri, da due Consiglieri Comunali designati dal Consiglio, con voto limitato ad uno;
- che, in seguito all'insediamento della nuova Amministrazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 21 dicembre 2020, i Consiglieri Valerio Giannini e Roberto Miscia sono stati designati come componenti del nuovo Osservatorio;

CONSIDERATO:

- che l'Osservatorio è stato formalmente costituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 4 marzo 2021;
- che lo stesso è composto, oltre che dai suddetti Consiglieri, dal Sindaco o Assessore delegato, in qualità di Presidente e dal Comandante del Servizio di Polizia Locale o suo delegato;
- Che le sedute dell'Osservatorio, dedicate all'esame delle proposte di modifica del Regolamento, sono aperte a:
 1. Un rappresentante per ogni associazione dei residenti, formalmente costituita e dotata di statuto associativo;
 2. Un rappresentante per ogni Albo e Collegio Professionale, di ciascuna professione ordinistica;
 3. Un rappresentante della Consulta dei Commercianti, Artigiani e Pubblici Esercizi;
 4. Un rappresentante della Confcommercio Settore Turismo Federalberghi.

DATO ATTO:

- che la Commissione in argomento, riunitasi in data 6 aprile 2021, ha formulato delle proposte di modifica del Regolamento che, opportunamente vagliate dall'Ufficio Traffico, sono state inserite nella bozza di un nuovo Regolamento ZTL;

- che, in particolare, in esito alla riunione dell'Osservatorio, si è convenuto di introdurre alcuni emendamenti, come si evince dal relativo verbale, in atti;
- che il Sindaco Dott. Pietro Diego Ferrara si è, inoltre, riservato di valutare, unitamente all'Assessore al Traffico e Viabilità Dott. Stefano Rispoli, se proporre il ripristino dell'uniformità delle fasce orarie di accesso in tutte le ZTL oppure se mantenere l'attuale diversificazione degli orari;
- che, si è, altresì, manifestata l'opportunità di esplicitare le modalità di inserimento in "lista bianca" dei dati afferenti i taxi e i veicoli adibiti a noleggio con conducente;

RITENUTO, pertanto, di recepire le istanze, da più parti prospettate, di modifica del Regolamento, nel testo attualmente vigente, integrando opportunamente gli articoli, di seguito enunciati e successivamente analizzati:

- Art 1 comma 3;
- Art 1 comma 5;
- Art. 15, comma 2;
- Art. 36, comma 1;

Art. 1 Finalità

Comma 3:

"Nelle ZTL "A" e "B2" l'accesso può essere :

- *regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 12,00/16,00 e 20,00/ 08,00;*
- *libero : tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 08,00/12,00 e 16,00/ 20,00;*

Nella ZTL "B3" l'accesso può essere :

- *regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 08,00/15,00 e 16,00/ 05,00;*
- *libero : tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 05,00/08,00 e 15,00/ 16,00;*

Nelle ZTL "B4", "C" e "D" l'accesso può essere :

- *regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 09,00/16,00 e 18,00/ 06,00;*
- *libero : tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 06,00/09,00 e 16,00/ 18,00;"*

Si propone, in via preliminare, di suddividere l'anno in due distinti periodi, rispettivamente dal 1° /06 al 15/10 e dal 16/10 al 31/05.

Tale suddivisione si potrebbe applicare alle ZTL "A" e "B2" e, in parte , anche alla ZTL "D", per motivazioni diverse, che si vanno di seguito a dettagliare.

Per le ZTL "A" e "B2" sono attualmente in vigore due distinte ed ampie fasce di accesso libero (08,00/12,00 e 16,00/ 20,00), introdotte con deliberazione di Consiglio Comunale n. 466 del 24 gennaio 2019, al fine di incentivare le attività commerciali e professionali ivi ubicate.

Tale finalità è stata, tuttavia, sostanzialmente vanificata dal notevole incremento del flusso veicolare, rilevato soprattutto in Via Toppi e dal conseguente fenomeno della sosta indiscriminata, lamentato dagli stessi commercianti e in contrasto con la politica di sviluppo ecosostenibile della città perseguita dall'Amministrazione.

Si propone, pertanto, di introdurre una limitazione alla possibilità di accedere liberamente, contemperando, in tal modo, l'esigenza di ridurre il flusso veicolare con quella di rilanciare le attività produttive, gravemente compromesse dalla situazione di emergenza sanitaria ancora in corso.

La restrizione delle fasce orarie di libero accesso e il conseguente ampliamento degli archi temporali in cui l'ingresso è consentito ai soli autorizzati permetterebbe, infatti, ai gestori di attività di somministrazione di cibi e bevande, le cui sedi sono ubicate soprattutto nella ZTL "A", di trarre il massimo beneficio dalla possibilità di occupare il suolo pubblico.

Gli interessati avrebbero, infatti più tempo a disposizione per disporre tavolini negli spazi all'aperto e sui marciapiedi intorno ai rispettivi locali, con il solo limite di garantire il passaggio dei pedoni in piena sicurezza e il rispetto del Codice della Strada che, vieta, tra l'altro, l'occupazione, anche parziale, della sede stradale.

Per quanto riguarda, invece, la ZTL "D", si è riscontrato che le fasce orarie di libero accesso attualmente vigenti (06,00/09,00 e 16,00/ 18,00) non sono molto confacenti alle esigenze più volte rappresentate dagli alunni del Liceo Statale "Isabella Gonzaga", ivi ubicato.

Pervengono, infatti, spesso all'Ufficio Traffico richieste di autorizzazioni a transitare per accompagnare ragazzi che frequentano l'Istituto, temporaneamente impossibilitati a deambulare.

Un ampliamento delle fasce di accesso libero, almeno nel periodo dal 16/10 al 31/05, che coincide sostanzialmente con quello di svolgimento dell'attività didattica, consentirebbe, pertanto, di rendere gli orari di accesso più funzionali alle suddette esigenze e, al tempo stesso, di snellire notevolmente l'attività dell'Ufficio Traffico.

Comma 3 (nuovo testo):

Nelle ZTL "A" e "B2" l'accesso può essere :

- *regolamentato (solo autorizzati):*
- **dal 1° /06 al 15/10: nelle fasce orarie 12,00/16,00 e 17,00/ 09,00;**
- **dal 16/10 al 31/05: nelle fasce orarie 12,00/16,00 e 19,00/ 09,00;**
- *libero :*
- **dal 1° /06 al 15/10: nelle fasce orarie 09,00/12,00 e 16,00/ 17,00;**
- **dal 16/10 al 31/05: nelle fasce orarie 09,00/12,00 e 16,00/ 19,00;**

Nella ZTL "B3" l'accesso può essere :

- *regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 08,00/15,00 e 16,00/ 05,00;*
- *libero : tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 05,00/08,00 e 15,00/ 16,00;*

Nelle ZTL "B4" e "C" l'accesso può essere :

- regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 09,00/16,00 e 18,00/06,00;
- libero: tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 06,00/09,00 e 16,00/18,00;"

Nella ZTL "D" l'accesso può essere :

- regolamentato (solo autorizzati):
- dal 1° /06 al 15/10: nelle fasce orarie 09,00/16,00 e 18,00/06,00;
- dal 16/10 al 31/05: nelle fasce orarie 10,00/14,00 e 17,00/06,00;
- libero :
- dal 1° /06 al 15/10: nelle fasce orarie 06,00/09,00 e 16,00/18,00;"
- dal 16/10 al 31/05: nelle fasce orarie 06,00/10,00 e 14,00/17,00;

Comma 5:

"Ciascun Ente di cui sopra comunica preventivamente all'Ufficio Traffico del Servizio "Polizia Locale – Traffico e Viabilità" del Comune di Chieti l'elenco delle targhe dei veicoli da autorizzare."

Segue il precedente comma 4, che elenca i veicoli autorizzati ad accedere senza necessità di permesso, in quanto si tratta di mezzi utilizzati per l'espletamento di attività di pubblico interesse e/o di pubblica utilità.

Tra questi, al punto 8), sono espressamente contemplati *"I taxi ed i veicoli adibiti al noleggio con conducente ..."*

Il comma in esame prevede soltanto una comunicazione preventiva, senza particolari formalità, ai fini del successivo inserimento dei relativi dati nel sistema dei varchi elettronici ZTL.

A tal proposito, si ritiene che le stesse modalità di comunicazione possano essere adottate, senza alcuna restrizione, anche per gli esercenti le attività di taxi e noleggio con conducente i quali, tramite le rispettive associazioni rappresentative, possono richiedere l'inserimento in "lista bianca", allegando la documentazione comprovante l'attività svolta e copia delle carte di circolazione dei veicoli utilizzati.

Comma 5 (nuovo testo):

"Ciascun Ente di cui sopra comunica preventivamente all'Ufficio Traffico del Servizio "Polizia Locale – Traffico e Viabilità" del Comune di Chieti l'elenco delle targhe dei veicoli da autorizzare. Analogo elenco è trasmesso dalle associazioni che gestiscono il servizio di taxi e noleggio con conducente, unitamente a copia delle carte di circolazione dei mezzi e alla documentazione comprovante il servizio svolto."

Art. 15

Veicoli a propulsione elettrica

Comma 2:

" Le richieste di permesso, giornaliero o annuale, di cui al presente articolo devono essere presentate con domanda in carta semplice, allegando carta di circolazione del veicolo."

Il comma esamina le modalità di richiesta delle autorizzazioni per questa tipologia di veicoli e la relativa validità.

In riferimento a quest'ultima, a parte la possibilità di un accesso giornaliero, puramente occasionale, in sede di Osservatorio ZTL si è registrata un'ampia convergenza sulla opportunità di prevedere una validità di cinque anni.

Comma 2 (nuovo testo):

*“ Le richieste di permesso, giornaliero o **quinquennale**, di cui al presente articolo devono essere presentate con domanda in carta semplice, allegando carta di circolazione del veicolo.”*

**Art. 36
Magistratura**

Comma 1:

“ Esclusivamente per l'esercizio delle loro funzioni, sono rilasciati permessi di transito e sosta in numero di uno ad ogni Magistrato per accedere alle aree assegnate ...”

Si tratta dei cd. “Permessi Speciali”, rilasciati a soggetti che svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria e ai Magistrati.

Anche per queste autorizzazioni, nel corso dell'ultima riunione dell'Osservatorio è stata ampiamente condivisa la proposta di predisporle su cartoncini verdi, in modo da distinguerle agevolmente da tutte le altre e da renderle, così, facilmente individuabili durante l'attività di controllo degli Agenti di Polizia Locale.

Comma 1 (nuovo testo):

*“ Esclusivamente per l'esercizio delle loro funzioni, sono rilasciati, **su cartoncini verdi**, permessi di transito e sosta in numero di uno ad ogni Magistrato per accedere alle aree assegnate ...”*

CONSIDERATO che la presente delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile;

DATO ATTO che il Comandante della Polizia Locale, in qualità di Responsabile del Servizio Polizia Locale – Ufficio Traffico e Viabilità, attesta, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.) e del Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e la sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, parere che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (T.U. EE.LL.)

DELIBERA

Segue n. 109

- 1) Di approvare, per le suesposte motivazioni, le integrazioni e le modifiche agli articoli, enunciate e analizzate nel preambolo del presente provvedimento;
- 2) Di emendare, quindi, in tal senso, il Regolamento di accesso alle Zone A Traffico Limitato del Comune di Chieti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27 ottobre 2015 e s.m.i.;
- 3) Di dare atto, pertanto, del nuovo testo del Regolamento ZTL che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto, altresì, che il Regolamento resta invariato in tutte le parti non espressamente modificate;
- 5) Di demandare l'attuazione della relativa procedura esecutiva al Servizio Polizia Locale – Ufficio Traffico e Viabilità;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di recepire tempestivamente le istanze di integrazione e di modifica del Regolamento, come sopra evidenziate.

COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – UFFICIO TRAFFICO E VIABILITA'

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione modifiche al "Regolamento di accesso alle Zone A Traffico Limitato del Comune di Chieti"


Pareri previsti dall'art. 49 com. 1 del D.Lgs. n. 267/2000

La sottoscritta Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni, Comandante della Polizia Locale, in qualità di Responsabile del Servizio Polizia Locale – Ufficio Traffico e Viabilità, attesta, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.) e del Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e la sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data

28/05/2021

Il Comandante della Polizia Locale
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni



COMUNE DI CHIETI

Corpo di Polizia Municipale

Via N. Nicolini n. 25 – tel. 0871/341500 fax 0871/403916
segreteria.pmchieti@comune.chieti.it



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il transito e la sosta dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato "A", "B2", "B3", "B4", "C" e "D", modificando in parte i regolamenti generali per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato (attuati con ordinanza sindacale n° 27/P.M. del 9.3.1999 e con delibera di Consiglio Comunale n° 257 del 31.7.2006 e, limitatamente alla ZTL "B3", con deliberazione di Consiglio Comunale n° 109 del 22.11.2010, parzialmente modificata ed integrata con successivo provvedimento n. 279 del 31.10.2011), tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
2. Le suddette ZTL comprendono le Vie di seguito indicate e distinte per zona di appartenenza:
 - ZTL "A": Via Degli Agostiniani, Via N. Toppi, Via Porta Pescara, Via Dei Tintori, Via F. Galiani, Via F. e L. Vicoli, Via Mazzetti, Via De Nardis, Via Dei Crociferi, Via Frate Illuminato da Chieti, Via Delle Orfane, Via Brunetti, Via Paradiso, Via Dei Calderai, Salita Santa Chiara, Via Delle Clarisse, Via S. Eligio, Via Sette Dolori, Via Cappuccini, Via Pellicciotti, Via Valera;
 - ZTL "B2": Via C. De Lollis, Via C. Battisti, Via Mezzanotte, Via Supportico Educandato, Via Solario, Via Mater Domini, Via De Thomas, Via Cocco, L.go Moricorvo, L.go Cremonesi, Via Armellini;
 - ZTL "B3": C/so Marrucino, Via Cauta, Via Tabassi, Via Vico Real Liceo, Larghetto Teatro Vecchio, Via Veneziani;
 - ZTL "B4": Via Vitocolonna;
 - ZTL "C": Via De Attiliis, Via S. Michele;
 - ZTL "D": Via Ravizza, Via De Tocco, Vico Porticella, Via Petrini, Via S. Rocco, Via Dei Celestini, Via Rossetti, Via S. Selecchi, L.go Dei Carbonari.
3. Nelle ZTL "A" e "B2" l'accesso può essere:

Regolamentato (solo autorizzati):

- Dal 1°/06 al 15/10: nelle fasce orarie 12,00/16,00 e 17,00/09,00;
- Dal 16/10 al 31/05: nelle fasce orarie 12,00/16,00 e 19,00/09,00;

Libero:

- Dal 1°/06 al 15/10: nelle fasce orarie 09,00/12,00 e 16,00/17,00;
- Dal 16/10 al 31/05: nelle fasce orarie 09,00/12,00 e 16,00/19,00;

Nella ZTL "B3" l'accesso può essere:

- o Regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 08,00/15,00 e 16,00/05,00;
- o Libero: tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 05,00/08,00 e 15,00/16,00"

Nelle ZTL "B4" e "C" l'accesso può essere:

- Regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 09,00/16,00 e 18,00/06,00;
- Libero: tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 06,00/09,00 e 16,00/18,00".

Nella ZTL "D" l'accesso può essere:

Regolamentato (solo autorizzati):

- Dal 1°/06 al 15/10: nelle fasce orarie 09,00/16,00 e 18,00/06,00;
- Dal 16/10 al 31/05: nelle fasce orarie 10,00/14,00 e 17,00/06,00;

Libero:

- Dal 1°/06 al 15/10: nelle fasce orarie 06,00/09,00 e 16,00/18,00.
- Dal 16/10 al 31/05: nelle fasce orarie 06,00/10,00 e 14,00/17,00;

4. Sono autorizzati ad accedere nelle ZTL senza necessità di permesso:
 - 1) Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Servizi di soccorso e pronto intervento;
 - 2) Biciclette;
 - 3) Veicoli al servizio di invalidi e portatori di handicap (solo se muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 381 DPR495/92);
 - 4) Veicoli di clienti di alberghi (vedi art. 26);
 - 5) Veicoli funebri (vedi art. 24);
 - 6) Polizia, Carabinieri, Forze Armate, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Croce Rossa Italiana e veicoli di Pronto Soccorso, PP.TT. (servizi postali), Polizia Locale, Polizia Provinciale, veicoli a disposizione di istituti di Vigilanza privata;
 - 7) I veicoli adibiti esclusivamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani e macchine operatrici addette alla pulizia delle strade;
 - 8) I taxi ed i veicoli adibiti al noleggio con conducente;
 - 9) I veicoli di proprietà del Comune di Chieti e/o di altri Enti Locali che siano identificabili come veicoli di servizio.

5. Ciascun Ente di cui sopra comunica preventivamente all'Ufficio Traffico del Servizio "Polizia Locale – Traffico e Viabilità" del Comune di Chieti l'elenco delle targhe dei veicoli da autorizzare.
Analogo elenco è trasmesso dalle associazioni che gestiscono il servizio di taxi e noleggio con conducente, unitamente a copia delle carte di circolazione dei mezzi e alla documentazione comprovante il servizio svolto.

6. Possono essere autorizzate ad accedere nelle ZTL, previo rilascio di apposito permesso, le categorie di seguito indicate:
 - 1) Residenti (Art. 9);
 - 2) Proprietari e conduttori di immobili ad uso abitativo che abbiano regolare domicilio e contratto di locazione registrato nella ZTL (Art. 11);

- 3) Aventi titolo attestante la disponibilità di garage, posto auto/moto o area cortilizia dove ricoverare il veicolo (comprovata con idoneo titolo registrato e autorizzato) nella ZTL (Art. 10);
- 4) Coloro che a qualsiasi titolo prestano la loro attività professionale documentabile in immobili ubicati all'interno delle ZTL.

Art. 2 **Definizioni**

1. Per zone a traffico limitato si intendono le aree, regolarmente delimitate dall'apposita segnaletica su tutti i punti di ingresso, in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite e/o a particolari categorie di utenti e di veicoli (art. 3 C.d.S.).
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci, nonché di proprietà del nucleo familiare anagrafico.

Art. 3 **Accesso**

1. L'accesso all'interno delle zone a traffico limitato è controllato da un sistema elettronico di rilevamento, utile anche per analisi sul livello di inquinamento prodotto dal traffico veicolare o su fenomeni di incidentalità stradale.
2. Ai fini del controllo degli accessi, le postazioni di rilevamento sono installate in Via Toppi, Via Ravizza, Corso Marrucino, Via De Lollis, Via Sant'Eligio e Porta Pescara.
3. L'accesso è consentito ai veicoli che sono provvisti di un contrassegno costituente permesso di transito e/o sosta, da esporre sul cruscotto anteriore in modo chiaramente visibile dall'esterno ed esibito a semplice richiesta degli Agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 C.d.S.
4. L'accesso all'interno delle zone a traffico limitato è, altresì, interdetto ai veicoli con massa a pieno carico superiore ai 35 quintali.

Art. 4 **Norma per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati**

1. I veicoli autorizzati a transitare all'interno delle ZTL devono rispettare tutte le norme previste dal vigente codice stradale e, in particolare:
 - Circolare a velocità non superiore ai 30 km/h;

Art. 5 **Rilascio contrassegni per transito e/o sosta.** **Documentazione richiesta e tipologia del contrassegno**

1. Le autorizzazioni al transito e quelle al transito ed alla sosta, all'interno delle ZTL, sono rilasciate a coloro che ne hanno diritto e ne facciano richiesta con le modalità di cui al presente Regolamento.
2. I permessi hanno durata massima quinquennale.

3. I permessi sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente in materia.
4. Sui permessi deve essere indicato obbligatoriamente il numero di targa del veicolo autorizzato, mentre le generalità del titolare sono indicate sul retro, per garantirne la riservatezza.
5. Su ogni permesso viene apposto un adesivo olografico al fine di evitarne la contraffazione.
6. In caso di smarrimento o deterioramento del permesso, non vengono predisposti duplicati dell'autorizzazione, ma un nuovo permesso con una nuova numerazione.

Art. 6 **Richieste di permesso**

1. I permessi di cui al presente Regolamento sono richiesti con istanza in carta semplice, indirizzata all'Ufficio Traffico del Servizio "Polizia Locale - Traffico e Viabilità" del Comune di Chieti, che rilascerà i permessi stessi conformemente alle disposizioni del presente Regolamento.
2. In alternativa, gli interessati possono utilizzare la modulistica opportunamente predisposta e differenziata per tipologia di autorizzazione, scaricandola dal sito del Comune di Chieti o disponibile presso l'Ufficio Traffico nelle ore di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì: ore 10,00 – 12,00; martedì e giovedì: ore 16,00 – 17,00).
3. Tutti i documenti richiesti per la predisposizione dei permessi possono essere autocertificati, purché rientrino nell'elenco dei documenti autocertificabili ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.
4. Le istanze prodotte per le richieste dei permessi, incomplete nella documentazione, possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Decorso infruttuosamente il termine fissato, il procedimento si intende concluso.
5. Ogni richiesta di modifica relativa ai permessi, compreso il cambio targa, deve essere firmata dal titolare del permesso, se persona fisica, o dal legale rappresentante nel caso di persona giuridica. È ammessa la delega scritta a terzi, accompagnata da copia di un documento di identità del delegato e del delegante.

Art. 7 **Risposte ad istanze e ricorsi**

1. Nei casi previsti dal Regolamento, sono concessi permessi esclusivamente secondo le modalità determinate dallo stesso. L'ufficio Traffico fornisce direttamente diniego alle richieste in contrasto o in deroga a quanto previsto dal Regolamento.
2. Eventuali istanze o ricorsi, ammissibili esclusivamente per situazioni non previste dal Regolamento, sono sottoposti all'esame dell'Osservatorio di cui all'art. 8, il quale si pronuncerà entro i termini previsti dallo stesso articolo. Il Responsabile del Servizio Polizia Locale, assunto il parere dell'Osservatorio, deciderà in via definitiva entro 90 giorni tramite Determinazione.

Art. 8
Osservatorio

109

1. Al fine di costituire un osservatorio, con apposito atto la Giunta Comunale nomina un Comitato che si riunisce su comunicazione del Responsabile del Servizio Polizia Locale almeno tre volte all'anno per formulare suggerimenti e proposte di modifica del presente Regolamento.
2. La commissione è composta da:
 - Sindaco e Assessore delegato, in qualità di Presidente;
 - Due Consiglieri Comunali designati dal Consiglio con voto limitato ad uno;
 - Il Comandante del Servizio Polizia Locale o suo delegato.
 - La segreteria tecnica sarà assolta dall'Ufficio Traffico.
3. Il Comitato dovrà esprimere obbligatoriamente, entro 60 giorni, pareri sulle eventuali istanze e/o ricorsi di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
4. Le sedute dell'Osservatorio dedicate all'esame delle proposte di modifica del Regolamento sono aperte a:
 - Un rappresentante per ogni associazione dei residenti formalmente costituita e dotata di statuto associativo;
 - Un rappresentante per ogni Albo e Collegio professionale, di ciascuna professione ordinistica;
 - Un rappresentante della Consulta dei Commercianti, Artigiani e Pubblici Esercizi;
 - Un rappresentante della Confcommercio Settore Turismo Federalberghi.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente dell'Osservatorio riferisce alla competente Commissione circa l'attività svolta dallo stesso nel corso dell'anno precedente.

Art. 9
Residenti

1. Sono concessi permessi di transito e sosta per ogni nucleo familiare riferiti ai veicoli di proprietà, come da previsione di cui al precedente art. 2, o a veicoli di cui abbia comunque la disponibilità.
2. Ai residenti anagrafici sono concessi permessi di transito e sosta per tutti i veicoli di proprietà di ogni nucleo familiare.
3. Per richiedere il permesso occorre presentare una domanda, firmata dall'intestatario della scheda famiglia, e produrre autocertificazione relativa alla composizione del nucleo familiare ed alla residenza anagrafica, nonché le carte di circolazione dei veicoli e copia patente di guida dei componenti il nucleo familiare.
4. abrogato v. successivo art. 10 – garages e aree interne.
5. Per le aree interne comuni sarà cura dell'Amministratore del condominio, ove costituito, o dei proprietari comunicare all'Ufficio Traffico l'elenco dei nuclei familiari beneficiari dei posti disponibili all'interno dell'area stessa. L'Ufficio, dopo la verifica dei nominativi, concederà il secondo e il terzo permesso solo a quei nuclei familiari che non hanno la possibilità di sostare all'interno dell'area condominiale.

6. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intendono residenti coloro per i quali l'iter amministrativo di concessione della residenza si sia ultimato favorevolmente.
7. Per i casi di assoluta necessità od urgenza valgono i dettami dell'art. 33 (Casi di necessità).
8. Il permesso è valido per un periodo di anni 5 dalla data del rilascio.

Art. 10 **Garages e aree interne**

1. Ai proprietari e a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno la disponibilità, all'interno di strutture pubbliche e private, di posti di sosta per veicoli è concesso il permesso di transito, con fermata per le operazioni di carico e scarico, per accedere all'area di sosta, valido per tutti i veicoli di proprietà.
2. Per i garages o aree scoperte private, con più posti auto, vengono rilasciati un numero di contrassegni coincidente con il numero di posti auto che risulta dalla planimetria dell'area con riferimento agli standard previsti dalla normativa di settore. Il numero dei permessi da rilasciare, in tutti i casi suddetti, è pari alla capienza disponibile che viene calcolata con i seguenti criteri: in ragione di mq. 15 per ogni veicolo, se trattasi di garage e di mq. 18 per ogni veicolo, se trattasi di area a cielo aperto.
3. Ai clienti di garages o aree interne adibiti ad uso pubblico, con servizio od orario ed a pagamento, è concesso il solo permesso di transito per accedere all'area di sosta. Il gestore del garage o dell'area interna deve comunicare annualmente l'elenco degli abbonati e le successive modifiche a tale elenco che dovessero verificarsi. Per le autorimesse e i parcheggi ad uso pubblico vengono rilasciati un numero di contrassegni pari a 1,2 volte la dotazione di posti auto risultante dall'autorizzazione rilasciata dai Vigili del Fuoco o dalla planimetria.
4. Responsabile unico e diretto è il proprietario delle strutture, nei casi di cui al precedente comma 1 e il proprietario/gestore delle strutture nei casi di cui al precedente comma 2.
5. Il percorso per l'accesso e l'uscita è stabilito secondo l'ubicazione del garage o area interna allo scopo di evitare l'attraversamento del centro storico. Il permesso di transito viene integrato da apposita autorizzazione che riporta il percorso autorizzato.
6. Le richieste di cui al punto 1 devono essere presentate dal proprietario del garage o di area interna, in carta libera, indirizzata all'Ufficio Traffico, allegando dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario, attestante il possesso, la superficie in metri quadri e comprensivo delle generalità di tutti i beneficiari e dei rispettivi posti ceduti a vario titolo.
7. Le richieste di cui al punto 2 devono essere inoltrate dal proprietario o dal gestore del garage o di aree interne, in carta libera, indirizzata all'Ufficio Traffico, allegando l'elenco degli abbonati e le carte di circolazione dei veicoli autorizzati ad accedere al garage.
8. Alle istanze di rilascio permessi dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) per garage o aree scoperte private con più posti auto occorre produrre la mappa in scala 1:100, per il computo dei posti (per i garage con più di 9 posti occorre produrre anche l'autorizzazione dei Vigili del Fuoco);
 - b) per le autorimesse ed i parcheggi ad uso pubblico il titolare della licenza deve presentare atto notorio attestante il possesso a vario titolo ed il numero dei posti disponibili,

corredato da relativa copia planimetrica catastale da produrre in scala 1:100, per il computo dei posti (per i garage con più di 9 posti occorre produrre anche l'autorizzazione dei Vigili del Fuoco) nonché tutti i documenti che attestino la regolarità dell'attività in base alle normative vigenti. Il titolare della licenza deve comunicare lo scadere dei requisiti per l'esercizio dell'attività o l'anticipata cessazione della stessa.

9. Il permesso è valido per un periodo di anni 1 dalla data del rilascio.

Art. 11 Domiciliati

1. Ai mezzi di proprietà di domiciliati nelle ZTL sono concedibili permessi di transito e sosta, con equiparazione a residenti.
2. La richiesta è presentata in carta semplice dal domiciliato, allegando copia del contratto di affitto, debitamente registrato, o documento che comprovi la proprietà dell'immobile, nonché le carte di circolazione dei veicoli utilizzati.
3. Per gli studenti iscritti regolarmente agli Atenei ed Istituti presenti nel territorio comunale e che presentino regolare copia del contratto d'affitto, si applicano le norme dei domiciliati di cui al comma 1.
4. Abrogato
5. Il permesso è valido per un periodo pari alla durata del contratto d'affitto.

Art. 12 Proprietari di appartamenti di civile abitazione

1. Ai proprietari di appartamenti di civile abitazione, non residenti anagrafici, il cui appartamento non risulta in uso a terzi, è concesso 1 permesso annuale di transito.
2. Tale permesso consentirà solo il transito e le operazioni di carico e scarico limitato al tempo massimo di 30 minuti.

Art. 13 Carico e scarico cose

1. Le operazioni di carico e scarico merci all'interno delle ZTL, sono consentite ai veicoli destinati a trasporto cose con massa a pieno carico non superiore a 35 q.li, solo ed esclusivamente nelle fasce orarie di libero accesso delle singole ZTL.
2. Alle ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio che, con veicoli destinati a trasporto cose, con massa a pieno carico non superiore a 35 q.li, effettuino rifornimenti di materiali deperibili o pericolosi, nonché ai veicoli adibiti al trasporto medicinali, è concesso 1 permesso di transito e sosta anche in orari diversi, sempre, esclusivamente per operazioni di carico e scarico. Il permesso è rilasciato per ogni singolo veicolo richiesto. Il trasporto di materiali deperibili è consentito esclusivamente con mezzi dotati di certificazione ATP, per i quali è consentita la deroga al limite di massa a pieno carico.

Art. 14**Mezzi con massa a pieno carico superiore a 35 quintali**

1. Il transito dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 q.li deve essere considerato di norma incompatibile con il centro storico della città di Chieti.
2. In presenza, nel centro storico, di grandi eventi o di particolari esigenze relative a manutenzioni ordinarie e straordinarie del tessuto urbano, potrà essere consentito l'accesso dei mezzi pesanti, anche in orari diversi da quelli consentiti per le operazioni di carico e scarico merci, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Servizio Polizia Locale – Traffico e Viabilità, che valuterà la richiesta tenendo conto delle particolari condizioni di traffico e della viabilità in relazione alle necessità rappresentate.
3. Per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 75 q.li, l'autorizzazione del Servizio Polizia Locale – Traffico e Viabilità è subordinata all'acquisizione del parere tecnico del Settore Lavori Pubblici.

Art. 15**Veicoli a propulsione elettrica**

1. Ai proprietari di veicoli a propulsione elettrica, ibridi – elettrici e alimentati a metano è rilasciato permesso di transito e sosta per ogni veicolo, senza alcuna restrizione.
2. Le richieste di permesso, giornaliero o quinquennale, di cui al presente articolo devono essere presentate con domanda in carta semplice, allegando carta di circolazione del veicolo.

Art. 16**Veicoli adibiti a pronto intervento**

1. Ai veicoli adibiti a trasporto cose, con massa non superiore a 35 q.li, utilizzati per il "PRONTO INTERVENTO" dei concessionari di servizi a rete comunali o statali, sono concessi permessi annuali di transito e sosta recanti dicitura "PRONTO INTERVENTO", nera su fondo giallo. I permessi sono concessi in numero massimo di 10 per i concessionari di servizi statali con sedi operative nel Comune di Chieti e di 3 per i concessionari di servizi comunali o sub – concessionari di servizi statali.
2. Ai veicoli delle pubbliche affissioni sono concessi permessi di transito e sosta validi nelle ore di svolgimento del servizio, in numero di 1 per ogni veicolo.
3. Alle Società di cui al punto 1 è inoltre rilasciato, previa richiesta, un solo permesso per il transito, per eventuali servizi d'istituto dalle ore 7,00 alle ore 13,00.
4. Le richieste devono essere presentate in carta libera, allegando copia della carta di circolazione dei veicoli utilizzati.

Art. 17**Validità dei permessi**

1. I permessi di transito e sosta consistono in un contrassegno cartaceo dotato di un ologramma che garantisce l'impossibilità di contraffazione e di duplicazione, da esporre in maniera ben visibile nella parte anteriore del veicolo.

2. Al momento del rilascio del permesso sarà consegnato all'aveente diritto una copia del presente regolamento.
3. I permessi temporanei di transito e/o sosta con validità superiore a 15 giorni saranno costituiti dagli stessi dispositivi previsti per quelli a carattere permanente e rilasciati con le stesse modalità.
4. I permessi avranno durata massima quinquennale.
5. Per anno di validità è inteso l'anno di 12 (dodici) mesi dalla data del rilascio del permesso.
6. Per le richieste di rinnovo del permesso alla scadenza quinquennale, dovrà essere presentata autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dei precedenti permessi.
7. Alla richiesta del primo permesso o del rinnovo quinquennale, potrà essere rilasciato un permesso temporaneo per il tempo necessario occorrente per la preparazione del permesso stesso e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni.

Art. 18 Esposizione

1. I permessi debbono essere esposti esclusivamente in originale sui veicoli ai quali si riferiscono.
2. L'uso del permesso su altri veicoli non autorizzati comporta la revoca del permesso stesso, salvo che non si configurino illeciti penali e fatta salva l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative.
3. La sanzione amministrativa per le violazioni di cui ai commi precedenti è quella prevista dal codice della strada per la mancata autorizzazione ZTL.

Art. 19 Stampa e RAI

1. Ai corrispondenti locali di Stampa, Tv, Radio, potranno essere rilasciati appositi permessi temporanei di accesso e sosta, per servizi riguardanti la città, fino ad un massimo di:
 - a) n. 10 per ciascuna redazione di quotidiani avente cronaca locale permanente, con sede interna alla ZTL;
 - b) n. 5 per ciascuna redazione di quotidiani avente cronaca locale permanente, con sede esterna alla ZTL;
 - c) n. 2 per ciascuna televisione privata con sede esterna alla ZTL, che diffonde notizie a carattere locale e regionale;
 - d) n. 3 per ogni agenzia di stampa operante su scala nazionale con sede nella ZTL;
 - e) n. 2 per ogni agenzia di stampa operante su scala locale con sede nella ZTL;
 - f) n. 1 per le radio private con sede nel territorio comunale, che diffondono notizie a carattere locale e regionale;
 - g) n. 2 per ufficio stampa di Regione, Provincia e Comune;
 - h) n. 2 per la Scuola di Giornalismo Radio e Televisivo;
 - i) n. 1 per ufficio stampa della Diocesi di Chieti.

2. Le richieste dei permessi di cui al precedente comma devono essere presentate con domanda in carta semplice dal Direttore responsabile della testata giornalistica, allegando autocertificazione dei singoli giornalisti di iscrizione all'Ordine e le carte di circolazione dei veicoli utilizzati.
3. Per i veicoli RAI (sede regionale) sono concessi i seguenti permessi:
 - n. 10 permessi ai giornalisti;
 - n. 4 permessi alla produzione e redazione;
 - n. 4 permessi per le auto dei tecnici (Railway)
4. Le richieste dei permessi di cui al precedente comma devono essere inoltrate con domanda in carta semplice dal Direttore della sede RAI, allegando autocertificazione dei singoli giornalisti di iscrizione all'Ordine e le carte di circolazione dei veicoli utilizzati.

Art. 20

Istituti di credito – Trasporto valori

1. A ciascuna filiale degli Istituti di credito con sede nelle ZTL sono concessi, per i veicoli di proprietà, fino ad un massimo di due permessi di transito e sosta, validi dal lunedì al venerdì, dalle 6,00 alle 13,00.
2. A ciascuna filiale degli Istituti di credito con sede esterna alle ZTL è concesso un permesso di transito e sosta di 30 minuti, con esposizione dell'ora di arrivo, sempre per veicoli di proprietà e valido limitatamente agli orari di apertura dello stesso.
3. Agli operatori di trasporto valori potranno essere rilasciati permessi annuali con possibilità di transito e sosta per carico e scarico per un tempo limite di 15 minuti, senza ostacolo per la circolazione, in numero di uno per ogni veicolo blindato operante nella città. Le domande per ottenere il permesso devono essere accompagnate dall'indicazione del veicolo utilizzato, allegando, altresì, copia delle carte di circolazione dei veicoli.

Art. 21

Corrieri

1. Ai trasportatori e corrieri per consegna e/o ritiro merci potranno essere rilasciati permessi permanenti con possibilità di sosta breve (20 minuti) per carico e scarico in numero di 1 per ogni veicolo destinato al centro città.

Art. 22

Medici nell'espletamento delle proprie mansioni.

Medici veterinari

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del nuovo C.d.S. (D.lgs. 285/1992), ai medici, convenzionati e facenti parte della ASL del comprensorio, è concesso un permesso per circolare e sostare con i veicoli a loro disposizione nei pressi del rispettivo ambulatorio negli orari di apertura dello stesso.
2. Ai medici convenzionati e pediatri di base, tutti facenti parte della ASL del comprensorio locale, è concessa la possibilità di circolare all'interno della ZTL e sostare nei pressi dell'abitazione del paziente, nelle aree dove la sosta non è vietata, per un periodo massimo di un'ora, esponendo, all'interno del veicolo, sul cruscotto anteriore, il contrassegno loro

rilasciato dall'Ordine e vistato dall'Amministrazione Comunale, unitamente all'indicazione dell'ora di arrivo.

3. Le richieste devono essere presentate in carta libera, allegando autocertificazione della convenzione con la ASL del comprensorio locale e copia della carta di circolazione dei veicoli utilizzati. L'autorizzazione ha validità di tre anni.
4. I medici chirurghi abilitati e i medici veterinari, in caso di visite urgenti all'interno delle ZTL, possono richiedere l'autorizzazione a sanatoria, inviando comunicazione all'Ufficio Traffico, improrogabilmente entro 72 ore dal passaggio, riportante gli estremi e le motivazioni specifiche dell'accesso.

Art. 23 **Studi professionali**

1. Per i veicoli a disposizione degli studi professionali, anche di tipo associato, con sede all'interno della ZTL sono concessi permessi di transito e sosta, limitatamente agli orari di apertura dello studio, in numero di uno per ogni titolare dello studio professionale. La richiesta di rilascio del permesso dovrà essere corredata dall'autocertificazione di iscrizione all'albo professionale nonché dall'indicazione dell'ubicazione dello studio professionale.
2. I permessi hanno durata triennale.

Art. 24 **Autofunebri**

1. Entro le 72 ore successive al trasporto, alle auto funebri ed ai veicoli al seguito per il trasporto dei congiunti del defunto, è concesso, in sanatoria, il transito e la sosta nella ZTL, previa comunicazione, a mezzo PEC, all'Ufficio Traffico dell'elenco delle targhe dei veicoli suddetti.

Art. 25 **Asili nido - scuole materne ed elementari.**

1. Ai veicoli che trasportano bambini agli asili nido, scuole materne ed elementari, ubicate nelle ZTL, sono concessi permessi di transito e sosta, durante il periodo delle attività didattiche e limitatamente agli orari di svolgimento delle stesse, con permanenza massima all'interno della ZTL di 30 min. I permessi concedibili sono pari al numero dei bambini appartenenti al nucleo familiare, frequentanti scuole ubicate in aree diverse della ZTL.
2. La sosta in prossimità degli edifici scolastici è consentita per un periodo massimo di 30 min., esponendo all'interno del parabrezza del veicolo l'indicazione dell'ora di arrivo, unitamente al permesso ZTL.
3. Le domande per il rilascio dei permessi, a cura del responsabile della scuola, in carta semplice, sono indirizzate all'Ufficio Traffico del Servizio "Polizia Locale - Traffico e Viabilità" del Comune di Chieti, autocertificando la frequenza alle lezioni e allegando copia della carta di circolazione dei veicoli utilizzati.
4. I rinnovi annuali sono subordinati alla presentazione dell'attestato di frequenza per l'anno in corso.

Art. 26

Veicoli diretti agli alberghi e/o strutture ricettive

1. I veicoli diretti agli alberghi e/o strutture ricettive ubicati all'interno delle ZTL sono autorizzati a transitare senza rilascio di permesso. Quotidianamente ogni albergo e/o struttura ubicati nella ZTL devono trasmettere, con le modalità specificate dall'Amministrazione Comunale, l'elenco delle targhe dei propri clienti all'Ufficio Traffico.
2. La sosta è consentita nei luoghi stabiliti con ordinanze sindacali per il tempo strettamente necessario al carico e scarico dei bagagli e comunque non oltre 60 minuti. Qualora l'arrivo all'albergo e/o struttura per il primo pernottamento si verifichi tra le ore 22,00 e le ore 03,00 della notte, la sosta può essere prolungata fino alle ore 09,00 della mattina successiva. Detti veicoli, durante la sosta, devono esporre all'interno, sul cruscotto, un contrassegno rilasciato dalle direzioni dei rispettivi alberghi e/o strutture, unitamente al disco orario. Ciascun albergo e/o struttura dispone di un numero di contrassegni pari al numero delle camere autorizzate, meno la disponibilità di stalli in garage privati. Non sono autorizzabili veicoli di proprietà di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale all'interno del Comune di Chieti. Sono ammesse deroghe dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale di soggiorno intestata al proprietario del mezzo.
3. Qualora le associazioni degli albergatori e/o dei titolari di strutture ricettive si dotino, in forma collettiva, di uno o più veicoli per l'accompagnamento alle strutture dei propri clienti, tali veicoli saranno autorizzati al transito e alla sosta nelle ZTL senza limitazioni di orario.

Art. 27

**Case di Cura all'interno della ZTL
Laboratori di analisi**

1. I medici che effettuano interventi professionali d'urgenza presso le Case di Cura all'interno della ZTL sono autorizzati a circolare senza rilascio di permesso ed a sostare con i propri veicoli in prossimità della stessa clinica. La permanenza all'interno della ZTL è autorizzata per il tempo strettamente necessario, comunicando altresì la durata della permanenza necessaria all'intervento ed esponendo all'interno del veicolo, sul cruscotto, il contrassegno loro rilasciato dalla Casa di Cura medesima. Quotidianamente la Casa di Cura provvede alla trasmissione all'Ufficio Traffico dell'elenco delle targhe dei soggetti predetti. Ogni Casa di Cura ha a disposizione un massimo di 5 contrassegni.
2. Ai laboratori di analisi cliniche che effettuano prelievi a domicilio, è concesso un permesso annuale o giornaliero di transito e sosta, per veicoli a loro disposizione.
3. Le richieste di permesso, annuale o giornaliero, di cui al presente articolo devono essere presentate con domanda in carta semplice, allegando copia della carta di circolazione dei veicoli.

Art. 28

Agenti e Rappresentanti di Commercio

1. Agli Agenti e Rappresentanti di Commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che trasportano merci di rappresentanza, ai rappresentanti di preziosi iscritti alla Camera di Commercio ed in possesso dell'autorizzazione del Questore, nonché ai titolari di attività all'ingrosso di preziosi, può essere concesso un permesso di transito e

sosta breve (20 minuti) per carico e scarico senza ostacolo per la circolazione, valido tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina, con validità giornaliera od annuale.

2. Per i permessi con validità giornaliera, al momento della richiesta all'Ufficio Traffico, i Rappresentanti di Commercio devono esibire la carta di circolazione e certificato della Camera di Commercio o tesserino di rappresentante, mentre i rappresentanti di preziosi, oltre al certificato della Camera di Commercio, devono esibire anche l'autorizzazione del Questore.
3. Per richiedere il permesso annuale, occorre presentare una domanda in carta semplice, indirizzata all'Ufficio Traffico del Servizio "Polizia Locale – Traffico e Viabilità" del Comune di Chieti, autocertificando l'iscrizione alla Camera di Commercio e presentando le carte di circolazione dei veicoli che si intende autorizzare e dichiarazione della Ditta attestante Chieti come zona di rappresentanza.
4. Per i rappresentanti di preziosi, è necessario presentare altresì autocertificazione dell'ottenimento dell'autorizzazione del Questore.
5. La permanenza in ZTL è autorizzata nelle seguenti fasce orarie: 9,00/11,00 e 17,00/ 19,00.

Art. 29 Artigiani e Ditte

1. Gli artigiani o Ditte con sede fuori dalla ZTL, che trasportano materiale necessario per i lavori da eseguire, con veicolo destinato a trasporto cose, con massa a pieno carico non superiore a 35 q.li, o che effettuano la manutenzione di impianti di vario genere, all'interno della stessa, sono autorizzati a circolare e sostare, negli orari previsti al comma successivo, all'interno della ZTL. L'autorizzazione può essere richiesta con validità annuale o giornaliera.
2. Il transito è consentito dalle 6,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 17,00 dei giorni feriali per l'esecuzione di lavori; per le operazioni di manutenzione straordinaria, si fa riferimento al successivo art. 33, comma 4. La sosta è consentita, nelle stesse ore, nelle aree adibite a parcheggio o, comunque, nelle aree ove la sosta non è vietata.
3. Ai titolari di attività artigianali con sede all'interno delle ZTL, che richiedono il trasporto di attrezzature o materiali per interventi a domicilio, anche con veicoli adibiti a trasporto persone, è concesso un permesso triennale di transito e sosta valido con orario di apertura laboratorio.
4. Per i permessi temporanei è necessario produrre all'Ufficio Traffico autocertificazione relativa al titolo abilitativo all'intervento edilizio o dichiarazione del cliente di commissione del lavoro, ove siano esplicitati luogo di lavoro e durata dello stesso.
5. L'autorizzazione può essere rilasciata per ogni artigiano o Ditta, in numero di una per ogni veicolo adibito a trasporto cose.
6. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata in carta semplice allegando autocertificazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio e copia della carta di circolazione dei veicoli utilizzati.

7. Per le richieste di autorizzazione giornaliera, la prima volta è necessaria autocertificazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio e copia della carta di circolazione; dalla seconda volta è sufficiente la richiesta, unitamente a copia della carta di circolazione del veicolo.
8. L'Ufficio Traffico, in caso di comprovata necessità, può rilasciare permessi di sosta con validità fino ad un mese, eventualmente rinnovabili, ai veicoli di artigiani o Ditte incaricati di lavori o manutenzioni in zone in cui la sosta è riservata ai residenti. Per l'autorizzazione è necessario produrre autocertificazione del titolo abilitativo all'intervento edilizio o dichiarazione del committente, ove siano esplicitati luogo di lavoro e durata dello stesso.

109

Art. 30
Casi diversi

1. I veicoli diretti alle farmacie di turno sono autorizzati al transito ed alla sosta per il tempo strettamente necessario, per una permanenza massima all'interno della ZTL di 30 minuti. Ciascuna farmacia, entro le 72 ore successive, deve trasmettere al'Ufficio Traffico, secondo le modalità concordate nel tempo tra le parti, la targa dei veicoli utilizzati dai clienti.
2. Ai veicoli che trasportano malati alle Case di Cura o presso ambulatori medici ubicati all'interno della ZTL sono concessi permessi giornalieri di transito e sosta, anche in sanatoria, esclusivamente dietro presentazione di foglio di ricovero o richiesta di esame o certificato medico o prescrizione medica e di copia della carta di circolazione del veicolo utilizzato.
3. In occasione di matrimoni in luoghi ubicati nella ZTL, è ammesso, previa comunicazione, il transito e la sosta di 3 veicoli, nelle aree adiacenti al luogo di celebrazione del matrimonio per un massimo di 2 ore. In casi eccezionali possono essere consentite deroghe congruamente motivate.
4. Ai soggetti proprietari di veicoli a motore che svolgono servizio di assistenza a persone non autosufficienti, residenti all'interno delle ZTL, può essere rilasciato 1 permesso di transito e sosta limitatamente agli orari del servizio svolto. La richiesta deve essere corredata da copia del contratto di assistenza, dal quale si possa rilevare l'orario di lavoro e l'eventuale domicilio all'interno della ZTL, nonché da copia della carta di circolazione del veicolo da autorizzare.

Art. 31
Dipendenti con orari disagiati

Abrogato

Art. 32
Motocicli e ciclomotori

Abrogato

Art. 33
Casi di necessità

1. La Polizia Locale è autorizzata a rilasciare permessi giornalieri di transito e sosta per operazioni di carico e scarico, nei casi previsti dal Regolamento.

2. L'Ufficio Traffico, in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di durata non superiore a quindici giorni, eventualmente rinnovabili.
3. Nei casi di accertata necessità e di invalidità temporanee appositamente certificate, possono essere rilasciati permessi superiori a 15 giorni, fino ad un massimo di 90 giorni.
4. Nei casi di urgenza o assoluta necessità, nelle sole ipotesi espressamente previste nel presente Regolamento, per i transiti effettuati senza permesso, può essere richiesta autorizzazione a sanatoria, inviando comunicazione all'Ufficio Traffico, via fax o e-mail o PEC, improrogabilmente entro 72 ore dal passaggio, riportante gli estremi e le motivazioni specifiche dell'accesso. Le richieste saranno vagliate dall'Ufficio Traffico, per gli adempimenti autorizzatori: nei casi per i quali non venga riscontrata urgenza o necessità specifica, non verrà interrotto l'iter sanzionatorio.

Art. 34

Invalidi

1. I veicoli ove sia esposto il contrassegno invalidi, rilasciato da altri Comuni italiani o esteri ai sensi della normativa vigente in materia, sono autorizzati a transitare e sostare nelle ZTL senza esposizione di altri contrassegni; il conducente deve comunicare via fax o e-mail la targa del veicolo all'Ufficio Traffico precedentemente al transito o, improrogabilmente, entro 72 ore dallo stesso, unitamente alla copia del proprio contrassegno invalidi.

Art. 35

Agenzie Immobiliari

1. Per ciascuna Agenzia Immobiliare con sede nel Comune di Chieti è rilasciato un permesso di transito e sosta giornaliero o annuale, comunque valido per una permanenza massima all'interno della ZTL di 2 ore, per i veicoli di proprietà della Società o del titolare.
2. Per i permessi, con validità giornaliera o annuale, è necessario presentare domanda in carta semplice, allegando copia della carta di circolazione del veicolo utilizzato nonché autocertificazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività.

Art. 36

Magistratura

1. Esclusivamente per l'esercizio delle loro funzioni, sono rilasciati, su cartoncini verdi, permessi di transito e sosta in numero di uno ad ogni Magistrato per accedere alle aree assegnate.
2. La richiesta per il rilascio dei permessi di cui al punto 1 è unica e deve essere effettuata dall'Ufficio Giudiziario competente, comunicando le targhe dei veicoli utilizzati ed allegando copia delle relative carte di circolazione.

Art. 37

Mercati C.so Marrucino

1. Gli ambulanti, in possesso di regolare autorizzazione ad occupare il suolo pubblico nell'ambito del mercato settimanale e/o di mercati che si svolgono periodicamente lungo Corso Marrucino, possono richiedere un permesso annuale di transito per il raggiungimento della postazione a loro assegnata, valido nei giorni di mercato.

109

2. A tal fine, è necessario presentare domanda in carta semplice, allegando copia della carta di circolazione del veicolo utilizzato e copia della relativa autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

Art. 38
Accesso cantieri

1. Le imprese edili o i professionisti incaricati del controllo dei cantieri possono richiedere un permesso che consente soltanto il transito per il raggiungimento dell'area privata di cantiere ubicata nella ZTL. I veicoli dovranno sostare all'interno dell'area di cantiere.
2. Il permesso in questione può essere rilasciato per un massimo di 3 mesi, eventualmente prorogabili, previa presentazione di richiesta corredata da copia carta di circolazione, dichiarazione della Ditta interessata o copia dell'incarico professionale, copia della SCIA o altra documentazione atta a comprovare la presenza del cantiere e la sua presumibile durata.

Art. 38 bis
Sopralluoghi

1. I professionisti, che abbiano necessità di effettuare sopralluoghi tecnici in aree ubicate nelle ZTL, possono richiedere un permesso di transito e sosta per il tempo necessario all'espletamento degli stessi.
2. A tal fine, l'interessato dovrà produrre domanda, in carta semplice ed opportunamente motivata e/o documentata, allegando copia della carta di circolazione del veicolo da autorizzare.

Art. 39
Pubblico interesse

1. Ai veicoli di proprietà o di servizio di Enti Pubblici potranno essere rilasciati permessi permanenti con possibilità di transito e sosta per un tempo limite di 15 minuti.
2. Sono concessi permessi di transito e sosta come di seguito indicato:
 - per la Curia Arcivescovile, 2 permessi di transito e sosta;
 - per gli Istituti Scolastici situati all'interno della ZTL, 2 permessi di transito e sosta, con esclusione della fascia oraria serale;
 - per le Associazioni Umanitarie che svolgono assistenza a domicilio, 3 permessi di transito e sosta;
 - per la Caritas Diocesana di Chieti, 1 permesso di transito e sosta;
 - per le associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio di pazienti o disabili, gli infermieri professionali ed in attività di servizi sanitari a domicilio, le associazioni di volontariato per la tutela degli animali e simili, 1 permesso di transito e sosta.
 - per i Sacerdoti preposti ad una Parrocchia, nell'espletamento delle proprie funzioni pastorali, 1 permesso di transito e sosta.
3. Per le Associazioni di volontariato, l'autorizzazione può essere concessa a condizione che i veicoli siano intestati alle stesse, ovvero che l'utilizzo del mezzo proprio sia espressamente autorizzato dall'Associazione stessa, allegando alla richiesta anche ogni titolo e/o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.

4. Per esigenze sopravvenute e non diversamente regolamentate, può essere rilasciato un permesso di transito e sosta per motivi di pubblico interesse, previa richiesta motivata del Sindaco ed esclusivamente per periodi temporali determinati e per singolo veicolo.
5. I permessi di cui al precedente comma sono richiesti con domanda in carta semplice, allegando copia delle carte di circolazione dei veicoli utilizzati.

Art. 40 **Sanzioni**

1. L'utilizzo del permesso implica l'accettazione di tutte le norme stabilite nel presente Regolamento e non costituisce deroga alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento Attuativo o delle Ordinanze Sindacali o Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta.
2. Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, chiunque utilizza, in modo improprio o senza averne titolo o con validità scaduta, contrassegni e/o permessi di cui al presente Regolamento incorrerà nelle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, ovvero si troverà nelle condizioni di colui che circola all'interno delle ZTL sprovvisto dell'apposito contrassegno/permesso. Tali contrassegni/permessi verranno immediatamente ritirati dagli Agenti preposti al controllo e trasmessi all'Ufficio Traffico del Servizio "Polizia Locale – Traffico e Viabilità" del Comune di Chieti, che provvederà alla revoca degli stessi.
3. I permessi ritirati in quanto scaduti verranno rinnovati, ove ne permangono i requisiti, previa istanza.
4. Il permesso di transito e/o sosta è altresì revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondano a verità.
5. Il permesso di transito e sosta rilasciato ai residenti è revocato all'atto del trasferimento di residenza al di fuori della ZTL. Gli stessi sono obbligati a comunicare l'avvenuto trasferimento ed a riconsegnare il permesso all'Ufficio Traffico.
6. Il permesso di transito rilasciato ai proprietari di appartamenti di civile abitazione, non residenti anagrafici, è revocato all'atto del trasferimento di proprietà, nonché dell'uso a terzi. Gli stessi sono obbligati a comunicare l'avvenuto trasferimento di proprietà o l'uso di terzi ed a riconsegnare il permesso all'Ufficio Traffico.
7. In caso di revoca, per ottenere un nuovo permesso, ove permangano i requisiti per ottenerlo, occorrerà presentare nuovamente tutta la documentazione necessaria.
8. L'uso del permesso su altro veicolo, l'esposizione di fotocopie o l'uso improprio, anche nel caso di contrassegni per disabili, comporta la revoca, per il periodo di validità, dei permessi stessi.
9. Analoga revoca viene disposta nel caso di utilizzo di un permesso di cui sia stato dichiarato lo smarrimento dal titolare. Qualora un permesso smarrito venga ritrovato, esso deve essere immediatamente riconsegnato all'Ufficio Traffico per la contestuale archiviazione.

10. In caso di decadenza dai requisiti necessari per il rilascio del permesso, l'Ufficio Traffico decreta l'immediata revoca dello stesso.

Art. 41

Diritti di segreteria

1. All'atto del rilascio di ogni permesso/contrassegno, il richiedente dovrà provvedere al pagamento, direttamente presso l'Ufficio Traffico, della somma di € 1,00, a titolo di diritti di segreteria.

Art. 42

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le precedenti norme che regolano la materia relativa al rilascio dei permessi di accesso e sosta all'interno delle ZTL. Tutti i permessi rilasciati dall'Ufficio Traffico secondo le modalità previste dal precedente Regolamento saranno ritirati.

Firmati all'originale

Il Vice-Presidente
f.to Di Pasquale

Il Segretario Generale
f.to Labbadia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 gg. consecutivi: dal 15 luglio 2021 al 29 luglio 2021.

Chieti, 15 luglio 2021



Il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia
